

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 giugno 2011

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Consiglio di Stato

DECRETO 23 maggio 2011.

Modifica del decreto 15 febbraio 2005 recante regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa. (11A07052). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 maggio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, settima e ottava tranche. (11A07419). Pag. 3

DECRETO 26 maggio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014, quinta e sesta tranche. (11A07420). Pag. 5

DECRETO 26 maggio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2011 e scadenza 15 aprile 2018, terza e quarta tranche. (11A07421) Pag. 6


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, al prof. Dario Benigno, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (11A06655). Pag. 8



<p>DECRETO 21 aprile 2011.</p> <p>Riconoscimento, alla prof.ssa Silvie Černá, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (11A06656). Pag. 9</p>	<p>DECRETO 18 maggio 2011.</p> <p>Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Livingston S.p.A. (Decreto n. 59478). (11A07043). Pag. 19</p>
<p>DECRETO 21 aprile 2011.</p> <p>Riconoscimento, alla prof.ssa Elisabeth Thöni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (11A06657). Pag. 10</p>	<p>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p> <p>DECRETO 4 marzo 2011.</p> <p>Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno. (11A07241). Pag. 20</p>
<p>DECRETO 21 aprile 2011.</p> <p>Riconoscimento, alla prof.ssa Irena Hlavová, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (11A06658). Pag. 11</p>	<p>DECRETO 6 maggio 2011.</p> <p>Designazione dell'«Ente nazionale risi» quale autorità pubblica per i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. (11A06803) Pag. 21</p>
<p>DECRETO 12 maggio 2011.</p> <p>Rettifica al decreto 11 aprile 2011 relativo al riconoscimento, alla prof.ssa Federica Meucci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (11A07006) Pag. 12</p>	<p>DECRETO 6 maggio 2011.</p> <p>Designazione dell'«Ente nazionale risi» quale autorità pubblica per i controlli sulla indicazione geografica protetta «Riso Nano Vialone Veronese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. (11A06804) Pag. 23</p>
<p>Ministero della salute</p> <p>DECRETO 18 marzo 2011.</p> <p>Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009. (11A07053). Pag. 12</p>	<p>Ministero dello sviluppo economico</p> <p>DECRETO 4 maggio 2011.</p> <p>Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica Biosintesi s.r.l. (11A07422) Pag. 24</p>
<p>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p> <p>DECRETO 18 maggio 2011.</p> <p>Concessione del trattamento di mobilità per i dipendenti della società Olympic Air Italian Branch. (Decreto n. 59480). (11A07003) Pag. 17</p>	<p>DECRETO 4 maggio 2011.</p> <p>Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquichimica Ferandina. (11A07423) Pag. 25</p>
<p>DECRETO 18 maggio 2011.</p> <p>Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Air One S.p.A. (Decreto n. 59479). (11A07042) Pag. 17</p>	<p>DECRETO 4 maggio 2011.</p> <p>Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquichimica Italiana. (11A07424) Pag. 26</p>



Art. 4.

La società Livingston S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A07043

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2011.

Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di Soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno;

Visto l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, stipulato nell'ambito della Organizzazione Mondiale del Commercio;

Vista la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante della FAO, ratificata il 3 agosto 1955;

Visto lo Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, relativo alle "linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale";

Vista la modifica dello Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n. 15, adottata dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO il 3 aprile 2010, oggi relativo alla "regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale";

Ritenuto necessario adeguare le procedure ed i controlli per l'utilizzazione dello specifico Marchio IPPC/FAO conformemente allo Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie della FAO n. 15 modificato;

Ritenuto necessario che i Soggetti gestori per l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, garantiscano il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura, per la verifica della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure di ispezione, registrazione o accreditamento e verifica, delle società commerciali di tutta la filiera di produzione e di commercializzazione degli imballaggi in legno in uso nel commercio internazionale, al fine di garantire il previsto trattamento fitosanitario anche per gli imballaggi riparati o riasssemblati;

Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera d), nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del 10 febbraio 2011;

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di Soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno, è modificato così come di seguito.


a) Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, sono aggiunti i seguenti punti

vi. Azienda che commercializza materia prima (semilavorati trattati secondo lo Standard ISPM n. 15 della FAO) trattata da Soggetti terzi autorizzati, sia italiani che stranieri;

vii. Azienda che effettua la sola commercializzazione di imballaggi finiti a marchio IPPC/FAO, prodotti e/o trattati da Soggetti terzi autorizzati, sia italiani che stranieri;

viii. Azienda che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o ripara e/o riutilizza e/o rilavora e/o distribuisce imballaggi in legno usati (generalmente pallet); si occupa della gestione dei pallet non più riparabili (produzione di materia prima secondaria o smaltimento), può inoltre assicurare dei servizi complementari, inclusa la gestione del flusso logistico e che può avere o meno strutture per il trattamento fitosanitario;

ix. Azienda che fornisce il servizio di stivaggio (carica container o navi o altri mezzi di trasporto), acquistando materiale da imballaggio in legno semilavorato e/o semifinito trattato secondo lo Standard ISPM n. 15 e ne completa la lavorazione con il servizio di imballaggio, ai fini della spedizione di prodotti di terzi.



b) All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3. Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO, sono tenuti ad aderire ad uno dei soggetti gestori di cui al primo comma.

4. Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO, che non intendono aderire ad uno dei soggetti gestori di cui al primo comma, sono tenuti alla cancellazione del marchio IPPC/FAO, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione.

c) All'art. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I soggetti gestori devono essere in grado di controllare e coordinare le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno loro aderenti, comprese quelle che raccolgono, ricevono, selezionano, riparano, riutilizzano, rilavorano e distribuiscono imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO; nonché quelle che si occupano di servizi di stivaggio e quelle che effettuano i trattamenti fitosanitari previsti dallo Standard ISPM n. 15.

d) All'art. 7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di formazione annuale del responsabile fitosanitario delle imprese che durante i controlli e le ispezioni di cui al comma precedente, siano state oggetto di Non Conformità Primarie.

e) All'allegato 1, punto 1 "Regolamento", la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) le modalità di applicazione delle specifiche tecniche per i trattamenti e la segregazione dei materiali impartite dal Servizio fitosanitario nazionale, comprese quelle per il riutilizzo, la riparazione e la rilavorazione degli imballaggi a marchio IPPC/FAO, nonché quelle per il servizio di stivaggio;

f) All'allegato 1, punto 1 "Regolamento", sono aggiunte le seguenti lettere:

m) la definizione delle procedure per la corretta selezione e tracciabilità e reimmissione sul mercato dell'imballaggio usato a marchio IPPC/FAO, sia esso riutilizzato o riparato (con particolare attenzione alle procedure rilevanti: presenza di corteccia, leggibilità del marchio, numero di marchi diversi presente, segni di infestazione attiva, segni di evidenti riparazioni, ecc) o rilavorato;

n) le procedure di rimozione dei marchi (cancellazione del marchio IPPC/FAO tramite fresatura o verniciatura) per tutti i prodotti a marchio non conformi, comprese quelle per gli imballaggi di legno a marchio IPPC/FAO riutilizzati o riparati o rilavorati;

g) All'allegato 1, punto 4 "Controlli", la lettera j) è abrogata.

h) All'allegato 1, punto 4 "Controlli", sono aggiunte le seguenti lettere:

j) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per il legname o per gli imballaggi o per il servizio di stivaggio alla normativa FAO e al regolamento del soggetto gestore;

k) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per garantire la scortecciatura degli imballaggi secondo lo Standard per le misure fitosanitarie n.15;

l) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per garantire la reimmissione sul mercato degli imballaggi usati a marchio IPPC/FAO (presenza di corteccia, leggibilità del marchio, numero di marchiature diverse, presenza di infestazioni attive, segni evidenti di riparazione ecc);

i) All'allegato 1, punto 7 "Idoneità dei sistemi di trattamento fitosanitari", il paragrafo "Trattamento di fumigazione" è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 22

11A07241

DECRETO 6 maggio 2011.

Designazione dell'«Ente nazionale risi» quale autorità pubblica per i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 982 del 21 agosto 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

